



## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, da erogarsi ai dipendenti dell’IPSEMA (di seguito “Istituto”) ed ad altri soggetti espressamente autorizzati dall’Istituto.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi, convenzionati con la Società appaltatrice (di seguito “Ditta”).

### **ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO**

La durata dell’appalto è fissata in tre anni.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio per un ugual periodo con espresso provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 57 comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), oppure richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale ed al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

### **ART. 3 – PERIODO DI PROVA**

I primi tre mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all’Istituto una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del servizio.

Durante tale periodo l’Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere alla Ditta l’integrazione dei servizi convenzionati in quelle sedi ove il servizio dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze dell’Istituto stesso.

In caso di mancato adeguamento, l’Istituto potrà procedere al recesso mediante semplice preavviso di 10 giorni da comunicare alla Ditta, a mezzo lettera raccomandata a.r., con facoltà dell’Istituto di procedere all’esecuzione in danno nei confronti della Ditta, previa intimazione.

In caso di recesso, alla Ditta spetterà soltanto il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo.

#### **ART. 4 – REQUISITI DEI BUONI PASTO – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

Il valore del buono è fissato in €11,00 IVA esclusa.

I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro.

I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto saranno di un unico tipo e dovranno riportare, la ragione sociale dell'“Istituto”, la ragione sociale della “Ditta”, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo.

I buoni pasto dovranno recare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del “dipendente” utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; nonché la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”.

La “Ditta” è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della Ditta.

I buoni pasto dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, suddivisi in blocchetti nominativi, correlati da elenco riepilogativo.

La consegna dei buoni pasto sarà effettuata gratuitamente, presso ciascuna delle sedi dell'IPSEMA ai seguenti indirizzi:

- ROMA Via San Nicola da Tolentino n. 5
- GENOVA Via Serra n. 8
- TRIESTE Via Galatti n. 1 e 1/1
- NAPOLI, Via San Nicola alla Dogana n. 9
- MOLFETTA Via Maranta n. 14
- MAZARA DEL VALLO, Piazzetta Nicolò Regale n. 6:
- MESSINA, Via Calabria n. 38/40
- PALERMO, Via Onorato n. 5

#### **ART. 5 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI –**

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

#### **ART. 6 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La Ditta deve assicurare, a pena di risoluzione del contratto, la fruizione del servizio nelle località, sedi di uffici IPSEMA, riportate nell'art. 4, in cui sia presente personale dell'Istituto avente diritto al pasto.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e dovranno fornire pasti di buona qualità e di quantità adeguata. Gli esercizi dovranno inoltre essere ubicati nelle immediate vicinanze delle sedi dell'Istituto onde assicurare il consumo del pasto entro il tempo necessario allo spostamento da e per gli uffici. Per "immediate vicinanze" si deve intendere che il personale dipendente possa, di norma, accedere ai locali convenzionati, consumare il pasto e ritornare alla sede di lavoro nell'arco massimo di 60 minuti dall'interruzione delle prestazioni lavorative.

La Ditta deve garantire la fruizione del pasto a tutti gli aventi diritto: a tale riguardo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere, nel corso del contratto, l'istituzione di altri punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell'Istituto.

L'Istituto si riserva altresì la facoltà di richiedere un incremento del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli uffici in caso di apertura di nuovi uffici.

La Ditta si impegna a comunicare all'Istituto l'eventuale motivata risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione con gli altri esercizi esistenti nelle vicinanze degli Uffici. L'Istituto, in detta ipotesi, si riserva la facoltà di esprimere il proprio dissenso, per motivate ragioni, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

Oltre a quanto già definito negli altri articoli, la “Ditta” appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare o di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
- 2) predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente e al loro valore facciale in funzione degli accordi fra il personale dell’Ente e la stessa Amministrazione;
- 3) consegnare presso la sede centrale dell’Amministrazione i plichi confezionati per unità operativa entro 10 giorni lavorativi dall’ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
- 4) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell’Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto;
- 5) fornire annualmente e, comunque, ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato degli esercizi siti nell’area di interesse dei singoli uffici dell’Istituto e aderire tempestivamente alle richieste dell’Istituto circa l’istituzione di diversi e/o ulteriori punti di ristoro nei casi previsti dal precedente art. 6;
- 6) comunicare all’Istituto, nel termine di un mese, ogni variazione relativa a detto elenco. Nell’arco di vigenza del contratto, le variazioni non potranno riguardare un numero superiore al 50% del totale degli esercizi segnalati;
- 7) garantire che detti buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- 8) eliminare, entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
- 9) garantire inoltre che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia e, in particolare, con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali;
- 10) esonerare l’Istituto da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta ed i pubblici esercizi convenzionati;
- 11) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne tutti gli oneri

relativi, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio;

- 12) attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie e le località ove si svolgono i lavori, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni;
- 13) applicare nei confronti del personale dipendente gli accordi provinciali integrativi per la tutela dell'occupazione e le condizioni economico/normative, nonché ogni altra norma vigente per la tutela dell'occupazione;
- 14) esibire, in qualunque momento e su semplice richiesta dell'Istituto, la documentazione comprovante la regolarità di quanto indicato ai punti 11, 12 e 13;
- 15) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Qualora dovessero emergere inadempienze, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione dell'Istituto, fatta salva la facoltà dell'Istituto stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a €5.000.000 per ogni sinistro con il limite di €1.000.000 per ogni persona e di €1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale di non inferiore a €100.000 in caso di morte per persona e non inferiore a €100.000 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

#### **ART. 9 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare presunto dell'appalto in questione ha il seguente valore:

- **il numero di buoni pasto che si presume di utilizzare nel corso del triennio è stimato in circa 120.000 unità**
- **l'importo triennale presunto del servizio è previsto in € 1.320.000,00 (esclusa I.V.A.)**

**4%) calcolato sul valore facciale del buono pasto di €11,00 (esclusa I.V.A. 4%).**

#### **ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Istituto si impegna a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le seguenti modalità.

Ciascuna consegna dei buoni alle sedi dell'Istituto indicate all'art. 4 del presente capitolato, sarà accompagnata dalla rispettiva fattura riepilogativa riportante:

- ◆ il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- ◆ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- ◆ l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.
- ◆ Il pagamento dei buoni avverrà a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa presentazione della certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In particolare, per le consegne effettuate alla sede di Molfetta, la fattura dovrà essere indirizzata alla Sede di Napoli, Via San Nicola alla Dogana n. 9, mentre per le consegne effettuate presso le sedi di Messina e Mazara del Vallo, le relative fatture dovranno essere indirizzate alla Sede di Palermo, Via Onorato n. 5.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Istituto a titolo di penale ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto

#### **ART. 11 – MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - PENALI**

In caso di mancata, ritardata od irregolare consegna dei buoni pasto all'Istituto, la Ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo o di mancata regolarizzazione dei buoni, una somma pari al 5% del valore dei buoni oggetto della mancata, ritardata od irregolare consegna.

In caso di interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre cinque giorni la Ditta è tenuta a corrispondere una penale pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese all'Istituto, rapportata alla media del trimestre precedente.

In caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta si obbliga ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione delle irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi per l'Istituto, con l'applicazione di una penale pari al 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna, per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso di inadempimento o di inesatto adempimento, l'Istituto, oltre alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui al successivo articolo, si riserva la

facoltà di procedere alla esecuzione in danno, ricorrendo a terzi per i servizi non prestati dalla Ditta, addebitando allo stesso i costi sostenuti.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Istituto ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

La Ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni. Ove la Ditta non provveda, l'Istituto avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno della Ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Istituto. Resta salva per l'Istituto l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti, nonché l'applicabilità delle penali previste.

#### **ART. 13 – RECESSO ANTICIPATO**

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso di due mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. In tal caso, alla Ditta spetterà soltanto il corrispettivo del lavoro eseguito, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alla Ditta subappaltare o cedere sotto qualsiasi forma, anche indiretta, in tutto o in parte, il contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salvo l'esperimento da parte dell'Istituto di ogni altra azione che lo stesso ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dall'Istituto con disposizione amministrativa, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della Ditta, deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Istituto il quale provvede a prenderne atto.

### **ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI CONTRATTO**

Le parti convengono espressamente che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

E' fatto divieto, inoltre, alla "Ditta" di cedere a terzi in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.

### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Roma.

### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico della "Ditta" tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali relativi al presente atto, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'Istituto.

A tale fine la Ditta dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la ditta è tenuta a versare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.